



Statuto dell'associazione «Stop der Hochpreisinsel – für faire Preise»

Regolamento sui contributi

Il presente statuto e il regolamento sui contributi sono stati approvati a Berna l'11 gennaio 2016 in occasione dell'assemblea costitutiva.

Statuto dell'associazione «Stop der Hochpreisinsel – für faire Preise»

Art. 1 Nome e sede

Con il nome «Stop der Hochpreisinsel – für faire Preise» viene costituita un'associazione che opera su tutto il territorio elvetico, apartitica e aconfessionale, ai sensi dell'art. 60 e segg. CC. La sede si trova al domicilio della segreteria.

Art. 2 Scopo e compiti

L'associazione «Stop der Hochpreisinsel – für faire Preise» ha lo scopo di lanciare e attuare un'iniziativa popolare federale che mira a ostacolare strutture di vendita e di prezzo suscettibili di distorcere la concorrenza, applicate da imprese che dominano il mercato e che hanno una posizione di dominio relativo in Svizzera e all'estero nonché a garantire una reale libertà di acquisto per le imprese svizzere, al fine di creare una condizione importante per prezzi al consumo equi.

L'associazione si fa carico dei seguenti compiti:

- a. organizza tutte le misure per lanciare l'iniziativa popolare (testo e comitato dell'iniziativa, esame preliminare presso la Cancelleria federale ecc.),
- b. garantisce la raccolta delle firme per l'iniziativa popolare e il relativo finanziamento,
- c. segue la trattazione dell'iniziativa popolare in seno al Consiglio federale e nel processo parlamentare,
- d. è responsabile della campagna per la votazione dell'iniziativa popolare o di una diretta controproposta garantendone il finanziamento,
- e. predispone le misure comuni della campagna per la raccolta firme e la votazione, fornendo ai membri dell'associazione e agli stakeholder interessati i materiali e i servizi necessari.

Art. 3 Membri

L'associazione si compone di membri attivi e membri sostenitori (membri passivi).

Possono diventare membri attivi:

- persone giuridiche che si impegnano attivamente e concretamente per l'attuazione degli obiettivi dell'associazione.

Possono diventare membri sostenitori:

- persone giuridiche e fisiche che sostengono idealmente gli obiettivi dell'associazione.

Il consiglio direttivo decide in merito all'ammissione dei membri. L'uscita dall'associazione avviene da fine settembre per la fine dell'anno e deve essere comunicata per iscritto al consiglio direttivo. Anche se l'anno è iniziato, è necessario pagare l'intera quota associativa annuale.

Su richiesta del consiglio direttivo l'assemblea dei membri può escludere un membro senza indicarne la motivazione. L'esclusione ha effetto immediato e non può essere contestata.

Art. 4 Risorse finanziarie

Le entrate dell'associazione sono:

- quote associative dei membri attivi,
- liberalità e donazioni di membri sostenitori,
- liberalità e donazioni di terzi.

Art. 5 Quote associative e diritti di voto

Le quote associative dei membri attivi e il numero dei voti sono stabiliti in un regolamento sui contributi che il consiglio direttivo elabora e inoltra all'assemblea dei membri per l'approvazione.

La quota associativa è dovuta annualmente.

I sostenitori scelgono liberamente quale importo devolvere e hanno il diritto di presentare istanze all'assemblea dei membri, ma non hanno diritto di voto.

Art. 6 Organizzazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei membri,
- il consiglio direttivo,
- la segreteria,
- l'organismo di controllo.

L'assemblea dei membri, il consiglio direttivo e l'organismo di controllo operano a titolo onorifico e in linea di principio non hanno diritto a un'indennità. In via eccezionale possono essere rimborsate le spese.

Art. 7 Assemblea dei membri

L'assemblea dei membri si riunisce almeno una volta l'anno, di norma durante il primo semestre. Almeno venti giorni prima il consiglio direttivo fa pervenire un invito scritto con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Il consiglio direttivo o un terzo dei membri può richiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria dei membri indicando l'ordine del giorno. L'invito scritto deve pervenire almeno venti giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea dei membri può deliberare su questioni che non sono all'ordine del giorno se lo richiede più dei due terzi dei voti espressi.

Viene steso un verbale scritto. Gli ulteriori dettagli sull'esecuzione dell'assemblea dei membri possono essere stabiliti in un regolamento interno emanato dal consiglio direttivo.

Le elezioni e le deliberazioni avvengono con la maggioranza semplice dei voti espressi.

Art. 8 Compiti dell'assemblea dei membri

All'assemblea dei membri spettano le seguenti competenze:

- delibera sull'attività del consiglio direttivo,
- elegge il consiglio direttivo, la presidenza e l'organismo di controllo,
- prende atto della direzione,
- approva il conto annuale e concede lo scarico agli organi dell'associazione,

- prende atto del budget,
- delibera sulle modifiche dello statuto,
- stabilisce il numero delle categorie di membri, la quota associativa e i diritti di voto per categoria,
- decide lo scioglimento dell'associazione.

Art. 9 Consiglio direttivo

- Il consiglio direttivo (presidenza inclusa) è composto da un massimo di nove membri.
- Resta in carica due anni e può essere rieletto.
- Il consiglio direttivo si occupa degli affari correnti e rappresenta l'associazione verso l'esterno.
- È autorizzato a delegare gli affari urgenti in corso alla presidenza. Si organizza autonomamente.
- Il consiglio direttivo può affidare la direzione operativa a una segreteria.
- Regolamenta il diritto di firma.
- La presidenza si occupa degli affari che le affida il consiglio direttivo, presiede le assemblee e ne deve rendere conto al consiglio direttivo e all'assemblea dei membri.

Art. 10 Segreteria

La segreteria viene gestita da una direttrice o un direttore, eletta/o dal consiglio direttivo.

I compiti della segreteria comprendono:

- l'esecuzione delle attività dell'associazione secondo le disposizioni del consiglio direttivo, in particolare la gestione degli affari correnti e dell'associazione, l'amministrazione delle risorse finanziarie e la gestione della contabilità dell'associazione, compresa la stesura del conto e del rapporto annuale,
- l'elaborazione e l'attuazione di proposte atte a raggiungere gli obiettivi dell'associazione da presentare al consiglio direttivo e ai membri.
- La direttrice/il direttore prende parte alle sedute del consiglio direttivo con voto consultivo.
- Riceve un compenso adeguato per l'attività svolta, stabilito in un accordo da stipulare con il consiglio direttivo (contratto di mandato).

Art. 11 Organismo di controllo

L'organismo di controllo è formato da un massimo di due revisori. Esamina il conto annuale ed esegue annualmente almeno una revisione. Fa rapporto al consiglio direttivo all'attenzione dell'assemblea dei membri. Resta in carica due anni e può essere rieletto.

Art. 12 Responsabilità

Per gli impegni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio della stessa. La responsabilità dei membri è limitata alla quota annuale.

Art. 13 Modifica dello statuto e scioglimento

L'assemblea dei membri delibera con una maggioranza dei due terzi sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sull'impiego di risorse finanziarie eccedenti al momento dello scioglimento.

Art. 14 Entrata in vigore dello statuto

Il presente statuto è stato approvato a Berna l'11 gennaio 2016 in occasione dell'assemblea costitutiva.

Regolamento sui contributi

L'assemblea dei membri dell'11 gennaio 2016 ha deliberato i seguenti contributi:

Art. 1 Categorie di membri, quota associativa e diritti di voto **Membri attivi**

Categoria 1	CHF 5'000	5 voti
Categoria 2	CHF 3'000	3 voti
Categoria 3	CHF 1'000	1 voto